

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 agosto 2023

Disciplina del passaggio delle attivita' e delle funzioni di assistenza alla popolazione delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e delle altre attivita' previste dal decreto legislativo n.1 del 2018 che sono trasferite alla gestione commissariale straordinaria ai sensi dell'articolo 20-ter, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. (23A05008)

(GU n.212 del 11-9-2023)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il «Codice della protezione civile» e, in particolare, gli articoli 24, 25 e 44:

Dato atto che, a partire dal 1° maggio 2023 e con sensibile aggravamento a partire dal 15 maggio 2023, il territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forli-Cesena, Ravenna e Rimini, nella Regione Emilia-Romagna, e delle aree limitrofe delle Regioni Toscana e Marche, e' stato interessato da fenomeni meteorologici di eccezionale intensita' che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, provocando, altresì, l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti diffusi, numerosi movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 maggio 2023, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle citate avverse condizioni meteorologiche;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forli-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono stati estesi al territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio e Londa della Citta' metropolitana di Firenze;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023, con la

quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino;

Viste le ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione delle richiamate disposizioni e delle suindicate deliberazioni del Consiglio dei ministri alla data del presente decreto, finalizzate all'attivazione e regolazione delle prime misure urgenti volte a fronteggiare gli effetti degli eventi calamitosi di cui trattasi, e, in particolare, le ordinanze:

n. 992 dell'8 maggio 2023, n. 997 del 24 maggio, n. 998, n. 999 del 31 maggio 2023, n. 1003 del 14 giugno 2023 e n. 1010 del 22 giugno 2023, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2023, n. 141 del 19 giugno 2023, n. 129 del 5 giugno 2023, n. 141 del 19 giugno 2023 e n. 151 del 30 giugno 2023, relativamente al territorio della Regione Emilia-Romagna interessato dai predetti eventi calamitosi;

n. 1000 del 5 giugno 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2023, relativamente al territorio della Regione Toscana interessato dai predetti eventi calamitosi;

n. 1002 del 12 giugno 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 2023, relativamente al territorio della Regione Marche interessato dai predetti eventi calamitosi;

Considerato che, alla data del presente decreto, e' in corso l'iter di adozione di due ulteriori ordinanze concernenti attivita' relative al territorio della Regione Emilia-Romagna, di cui alle note del Dipartimento della protezione civile prot. DPC/39032 del 31 luglio 2023 e prot. DPC/39311 del 1° agosto 2023;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi», che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della predetta legge di conversione, ha abrogato il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023», recependo nel testo le misure contenute nel citato decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88;

Visti, in particolare, gli articoli 18, 20-ter, 20-sexies, 20-octies e 20-decies del predetto decreto-legge n. 61 del 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, con il quale e' stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2023, recante la nomina del generale di corpo d'armata, Francesco Paolo Figliuolo a Commissario straordinario alla ricostruzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88 (oggi art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla citata legge n. 100 del 31 luglio 2023), di seguito denominato «Commissario straordinario»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Nello Musumeci e' stato nominato

Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Nello Musumeci, e' stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio, senatore Nello Musumeci, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

Vista la comunicazione del Commissario straordinario nominato con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, acquisita al protocollo dipartimentale al n. 39226 del 1° agosto 2023, con la quale e' stata trasmessa la ricognizione degli interventi realizzati dai soggetti competenti in regime di somma urgenza segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche ricadenti nei territori delle due regioni per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4, del 23 e del 25 maggio 2023 richiamate in premessa, non ricompresi nei richiamati piani gia' predisposti dai Presidenti delle due regioni - Commissari delegati approvati o in corso di istruttoria;

Vista la relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmessa con nota prot. DPC/39311 del 1° agosto 2023, in conformita' al richiamato art. 20-ter, comma 3, del citato decreto-legge n. 61/2023, contenente la ricognizione delle residue attivita' proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, sulla base dei piani predisposti dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche - Commissari delegati, approvati o in corso di istruttoria, nonche' delle attivita' direttamente in carico al medesimo Dipartimento, ai sensi delle ordinanze di protezione civile di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018 relative agli eventi calamitosi di cui trattasi;

Dato atto che, relativamente ai territori della Regione Toscana individuati dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 di cui in premessa, non sussistono, alla data del presente decreto, ulteriori esigenze finanziarie relative a interventi realizzati in regime di somma urgenza, essendo, tali esigenze, state soddisfatte nei piani predisposti dal Presidente della Regione Toscana - Commissario delegato, gia' approvati;

Ritenuto di provvedere alla disciplina del passaggio delle attivita' e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attivita' previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che si intende trasferire alla gestione commissariale straordinaria di cui al citato art. 20-ter del decreto-legge n. 61/2023, nonche' delle relative risorse finanziarie, individuando, altresì, le corrispondenti funzioni dei commissari delegati nominati per l'emergenza ai sensi dell'art. 25 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che cessano a decorrere dalla data dell'efficacia il presente decreto;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 3 agosto 2023;

Decreta:

Art. 1

Disciplina del passaggio delle attivita' e delle funzioni di

assistenza alla popolazione e delle altre attività' previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che sono trasferite alla gestione del Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023.

1. Sono trasferite alla competenza del Commissario straordinario le eventuali residue attività' di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 /2018 non individuate nei piani degli interventi riportati nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Il Commissario straordinario provvede, altresì, nell'ambito e nei limiti delle attribuzioni previste dal comma 7 dell'art. 20-ter del citato decreto-legge n. 61/2023 e mediante provvedimenti adottati ai sensi del comma 8 del medesimo art. 20-ter, alla disciplina di eventuali nuove misure ed attività' di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 /2018, previa valutazione dei relativi eventuali ulteriori fabbisogni finanziari.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri continua a provvedere, fino alla scadenza degli stati di emergenza di cui in premessa e nei limiti delle quantificazioni indicate nell'allegato B al presente decreto, di cui costituisce parte integrante:

a. al monitoraggio dei piani di cui al comma 1, nonché alle loro eventuali rimodulazioni, nel rispetto di quanto stabilito dalle OCDPC n. 992/2023, articoli 1, commi 3 e seguenti, e 10, n. 1000/2023, articoli 1, commi 3 e seguenti, e 10 e n. 1002/2023, articoli 1, commi 3 e seguenti, e 9, nei limiti delle risorse finanziarie già rispettivamente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

b. al rimborso delle spese sostenute per il concorso alla gestione della prima fase di emergenza da parte del medesimo Dipartimento, nonché delle strutture operative e delle amministrazioni statali, delle colonne mobili delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale, dei moduli europei attivati nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile, del supporto del personale dei comuni italiani e dei centri di competenza nazionali, ivi compresi gli oneri per prestazioni straordinarie effettuate dal personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni rese fino al 31 luglio 2023 (OCDPC n. 992/2023, art. 7, commi 2, 3 e 4, e art. 12; OCDPC n. 997/2023, articoli 1, comma 3, 2, 3, 4 e 5; OCDPC 998/2023, art. 1 e 2; OCDPC 1000/2023, art. 8; OCDPC 1002, art. 7; OCDPC 1003, articoli 5, 7, e 9; OCDPC 1010, art. 3);

c. all'erogazione, con le modalità rispettivamente previste, della prima misura economica di immediato sostegno a favore dei soggetti privati già disciplinata con le richiamate ordinanze, prevedendo che essa possa costituire un'anticipazione rispetto alle eventuali future provvidenze che potranno essere disciplinate dal Commissario straordinario per le Regioni Emilia-Romagna e Marche tenendo conto delle misure già disposte dal Dipartimento della protezione civile (OCDPC n. 999/2023, art. 1; OCDPC n. 1002/2023, art.4, comma 3, lettera a);

d. alla gestione delle procedure istruttorie e al rimborso delle spese per il ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate dalle componenti e dalle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, allo scopo di ricostituirne tempestivamente la piena capacità operativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 61/2023 cit.;

e. al completamento dell'istruttoria per la richiesta di accesso

alle risorse del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea (FSUE) e al coordinamento dell'attivita' nazionale di rendicontazione delle spese ammissibili a seguito dell'eventuale relativa decisione degli organismi unionali.

4. Sono, altresì, fatti salvi, fino alla scadenza degli stati di emergenza di cui alle deliberazioni del Consiglio dei ministri richiamate in premessa, gli effetti delle ulteriori misure di cui al presente decreto che non siano riferite a funzioni di competenza dei commissari delegati - Presidenti delle regioni interessate e siano attribuite al coordinamento e alla diretta gestione del Dipartimento della protezione civile.

Art. 2

Funzioni corrispondenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 25 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che cessano in conseguenza di quanto stabilito dall'art. 1.

1. In conseguenza di quanto stabilito dall'art. 1, il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato nominato ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, cessa dall'esercizio delle seguenti corrispondenti funzioni:

a. predisposizione e attuazione di piani degli interventi urgenti per interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018 ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 1, comma 1 (OCDPC n. 992/2023, art. 1, commi 5 e seguenti);

b. regolazione, assegnazione ed erogazione del contributo di autonoma sistemazione ai nuclei familiari evacuati oltre le attivita' gia' individuate e finanziate nei piani di cui all'art. 1, comma 1 (OCDPC n. 992/2023, art. 2);

c. regolazione e conseguente gestione amministrativa ed economico-finanziaria delle prime misure economiche di immediato sostegno per la ripresa delle attivita' economiche e produttive danneggiate di cui alla lettera c) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 (OCDPC n. 992/2023, art. 4, comma 3, lettera b);

d. regolazione e conseguente gestione amministrativa ed economico-finanziaria per prestazioni straordinarie effettuate dal personale dirigenziale e non dirigenziale della tecnostuttura regionale, delle Agenzie e degli enti locali interessati della Regione Emilia-Romagna rese dopo il 1° agosto 2023 oltre i limiti previsti (OCDPC n. 992/2023, art. 12, comma 4);

e. gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali oltre le attivita' gia' individuate e finanziate nei piani di cui all'art. 1, comma 1 (OCDPC n. 992/2023, art. 5);

f. istruttoria della documentazione predisposta dai comuni e rimborso delle spese funerarie per le esequie delle vittime oltre le attivita' gia' individuate e finanziate nei piani di cui all'art. 1, comma 1 (OCDPC n. 992/2023, art. 8);

g. ricognizione complessiva dei danni subiti sulla base delle perizie elaborate dai soggetti interessati (OCDPC n. 999, art. 2);

h. ogni altra funzione non relativa ai piani degli interventi di cui all'art. 1, comma 1.

2. Le restanti funzioni attribuite al Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato con ordinanze di protezione civile e relative ai piani degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, ed alle loro eventuali rimodulazioni proseguono fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alle deliberazioni richiamate in premessa.

Art. 3

Funzioni corrispondenti del Presidente della Regione Toscana - Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 25 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che cessano in conseguenza di quanto stabilito dall'art. 1.

1. In conseguenza di quanto stabilito dall'art. 1, il Presidente della Regione Toscana - Commissario delegato nominato ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, cessa dall'esercizio delle seguenti corrispondenti funzioni:

a. predisposizione e attuazione di piani degli interventi urgenti per interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 1, comma 1 (OCDPC n. 1000/2023, art. 1, commi 5 e seguenti);

b. regolazione, assegnazione ed erogazione del contributo di autonoma sistemazione ai nuclei familiari evacuati oltre le attività già individuate e finanziate nei piani di cui all'art. 1, comma 1 (OCDPC n. 1000/2023, art. 2);

c. regolazione e conseguente gestione amministrativa ed economico-finanziaria delle prime misure economiche di immediato sostegno per la ripresa delle attività economiche e produttive danneggiate di cui alla lettera c) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 (OCDPC n. 1000/2023, art. 4, comma 3, lettera b);

d. regolazione e conseguente gestione amministrativa ed economico-finanziaria per prestazioni straordinarie effettuate dal personale dirigenziale e non dirigenziale della tecnostuttura regionale, delle Agenzie e degli enti locali interessati della Regione Toscana rese dopo il 1° agosto 2023 oltre i limiti previsti (OCDPC n. 1000/2023, art. 12, comma 4);

e. gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali oltre le attività già individuate e finanziate nei piani di cui all'art. 1, comma 1 (OCDPC n. 1000/2023, art. 5);

f. affidamento del servizio di rimozione degli alberi abbattuti oltre le attività già individuate e finanziate nei piani di cui all'art. 1, comma 1 (OCDPC n. 1000/2023, art. 6);

g. ogni altra funzione non relativa ai piani degli interventi di cui all'art. 1, comma 1.

2. Le restanti funzioni attribuite al Presidente della Regione Toscana - Commissario delegato con ordinanze di protezione civile e relative ai piani degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, ed alle loro eventuali rimodulazioni proseguono fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alle deliberazioni richiamate in premessa.

Art. 4

Funzioni corrispondenti del Presidente della Regione Marche - Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 25 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che cessano in conseguenza di quanto stabilito dall'art. 1.

1. In conseguenza di quanto stabilito dall'art. 1, il Presidente della Regione Marche - Commissario delegato nominato ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, cessa dall'esercizio delle seguenti corrispondenti funzioni:

a. predisposizione e attuazione di piani degli interventi urgenti per interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 /2018 ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 1, comma 1 (OCDPC n. 1002/2023, art. 1);

b. regolazione e conseguente gestione amministrativa ed economico-finanziaria delle prime misure economiche di immediato

sostegno per la ripresa delle attività economiche e produttive danneggiate di cui alla lettera c) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 (OCDPC n. 1002/2023, art. 4, comma 3, lettera b);

c. gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali oltre le attività già individuate e finanziate nei piani di cui all'art. 1, comma 1 (OCDPC n. 1002/2023, art. 5);

d. ogni altra funzione non relativa ai piani degli interventi di cui all'art. 1, comma 1.

2. Le restanti funzioni attribuite al Presidente della Regione Marche - Commissario delegato con ordinanze di protezione civile e relative ai piani degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, ed alle loro eventuali rimodulazioni proseguono fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alle deliberazioni richiamate in premessa.

Art. 5

Ricognizione degli interventi realizzati in regime di somma urgenza segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche non ricompresi nei piani già predisposti dai Presidenti delle due regioni - Commissari delegati, approvati o in corso di istruttoria.

1. Ai sensi di quanto previsto nella nota del Commissario straordinario del 1° agosto 2023 richiamata in premessa, le ricognizioni degli interventi realizzati in regime di somma urgenza dai soggetti competenti, non ricompresi nei piani di cui all'art. 1, comma 1, segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche e ricadenti nei territori delle stesse regioni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le citate deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4, del 23 e del 25 maggio 2023, sono riportati negli allegati C e D, che costituiscono parti integranti del presente decreto.

2. Agli oneri complessivi relativi agli interventi di cui al comma 1, aventi carattere di priorità sul piano finanziario, che presenteranno i presupposti giuridici per il pagamento e per i quali sia dimostrato il nesso di causalità con gli eventi alluvionali, si provvederà, a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili al Commissario straordinario sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito.

Art. 6

Disposizioni finanziarie e finali

1. Le eventuali risorse finanziarie residuanti all'esito del definitivo completamento delle attività previste nei piani di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e delle eventuali loro rimodulazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per essere successivamente trasferite, su motivata richiesta, al Commissario straordinario per le eventuali residue necessità relative alle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.

2. Le eventuali risorse finanziarie residuanti all'esito del definitivo completamento delle attività in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri previste nei piani di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto sono trasferite, su motivata richiesta, al Commissario straordinario per le eventuali residue necessità relative alle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 1 /2018.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare
Musumeci

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2373

Avvertenza:

Il provvedimento integrale, completo di tutti gli allegati, potrà essere consultato sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile - sezione normativa di protezione civile - al seguente link:

<https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi>